

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. LXXXIX

n. 135

ORDINANZA

DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (OTTAVA SEZIONE) DEL 6 APRILE 2017. CAUSA C-176/16. (PROFOREC SRL CONTRO COMMISSIONE EUROPEA). IMPUGNAZIONE - ARTICOLO 181 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE - REGISTRO DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE - REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 - REGISTRAZIONE DELLA DENOMINAZIONE «FOCACCIA DI RECCO COL FORMAGGIO (IGP)» - CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE

(Articolo 144-ter del Regolamento del Senato)

Comunicata alla Presidenza il 16 maggio 2017

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

6 aprile 2017 (*)

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Registrazione della denominazione “Focaccia di Recco col formaggio (IGP)” – Carenza di interesse ad agire»

Nella causa C-176/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 marzo 2016,

Proforec Srl, con sede in Recco (Italia), rappresentata da G. Durazzo, M. Mencoboni e G. Pescatore, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata inizialmente da F. Moro e J. Guillem Carrau, in qualità di agenti, successivamente da F. Moro, in qualità di agente,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, J. Malenovský e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 Con la sua impugnazione, la Proforec Srl chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 21 gennaio 2016 Proforec/Commissione (T-120/15, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2016:50),

con la quale quest'ultimo ha respinto in quanto irricevibile per carenza di interesse ad agire il ricorso della Proforec volto all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/39 della Commissione, del 13 gennaio 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Focaccia di Recco col formaggio (IGP)] (GU 2015, L 8, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento controverso»).

Regolamento (UE) n. 1151/2012

2 L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1), sotto il titolo «Obiettivo» dispone quanto segue:

«È istituito un regime di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti:

- a) garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti;
- b) garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell'Unione;
- c) fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti».

3 L'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento definisce la nozione di «denominazione di origine» nei seguenti termini:

«Ai fini del presente regolamento, “denominazione di origine” è un nome che identifica un prodotto:

- a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
- b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e
- c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata».

4 L'articolo 6, paragrafo 4, di detto regolamento è redatto nei termini seguenti:

«Un nome proposto per la registrazione come denominazione di origine o indicazione geografica non è registrato qualora, tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come denominazione di origine o indicazione

geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto».

- 5 L'articolo 9 del medesimo regolamento, intitolato «Protezione nazionale transitoria», prevede quanto segue:

«A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale.

Tale protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente regolamento oppure alla data in cui la domanda è ritirata.

(...))».

- 6 L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 prevede che le denominazioni di origine protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione.

- 7 Ai sensi dell'articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Protezione»:

«1. I nomi registrati sono protetti contro:

- a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali “stile”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
- d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.

Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l'uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche.

3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.

A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro.

Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni».

8 L'articolo 14 del citato regolamento, sotto il titolo «Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche», così recita:

«1. Qualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 13, paragrafo 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica presso la Commissione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95/CE.

2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, un marchio il cui uso violi l'articolo 13, paragrafo 1, di cui sia stata depositata la domanda di registrazione, che sia stato registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto di cui trattasi nonostante la registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o decadenza del marchio (...). In tali casi l'uso della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, nonché l'uso dei marchi in questione, è consentito».

9 L'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sotto il titolo «Periodi transitori per l'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette», prevede quanto segue:

«Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l'articolo 13, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell'articolo 49, paragrafo 3 o dell'articolo 51 dimostri che:

a) la registrazione del nome danneggerebbe l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente identico; o

b) tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della data della pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

(...)).

- 10 L'articolo 49 del regolamento n. 1151/2012 stabilisce i requisiti e le modalità per la presentazione di una domanda di registrazione di un nome come, segnatamente, «denominazione di origine protetta». Siffatte domande sono depositate presso la Commissione, vuoi direttamente, vuoi per il tramite di uno Stato membro, o, in taluni casi, di uno Stato terzo.
- 11 Conformemente all'articolo 50 di tale regolamento, la Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve e, se ritiene soddisfatte le condizioni previste dal regolamento n. 1151/2012, la pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- 12 L'articolo 51 del citato regolamento disciplina le modalità e le condizioni della presentazione di un'opposizione ad una domanda di registrazione da parte delle autorità di uno Stato membro o di un paese terzo, oppure di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo a tal fine. Conformemente al paragrafo 3 di tale articolo, un'opposizione ricevibile dà luogo a consultazioni tra l'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda di registrazione.
- 13 In forza dell'articolo 52 del regolamento n. 1151/2012, le decisioni sulla registrazione di una denominazione di origine protetta sono adottate dalla Commissione, eventualmente a seguito di consultazione del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli, a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Fatti e regolamento controverso

- 14 I fatti all'origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 6 dell'ordinanza impugnata e possono essere riassunti come segue.

15 A seguito del deposito, da parte della Repubblica italiana, di una domanda di registrazione dell'indicazione geografica protetta «Focaccia di Recco col formaggio», la Commissione ha pubblicato tale domanda, il 1° giugno 2013, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Repubblica portoghese, nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, hanno presentato opposizioni avverso detta domanda. Poiché le consultazioni tra tali ultimi Stati membri e la Repubblica italiana non hanno potuto condurre ad un accordo, la Commissione ha adottato il regolamento controverso, il quale prevede la registrazione della denominazione di origine protetta, ai sensi del regolamento n. 1151/2012, «Focaccia di Recco col formaggio».

16 Ai sensi dei considerando 7 e 10 del regolamento controverso:

«(7) La denominazione “Focaccia al formaggio di Recco” non potrà essere utilizzata per i prodotti che non rispettano il disciplinare stabilito per il prodotto registrato con la denominazione “Focaccia di Recco col formaggio”.

(...)

(10) Inoltre, con decreto del 13 febbraio 2012 del ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il governo italiano ha concesso la protezione nazionale transitoria alla denominazione “Focaccia di Recco col formaggio”. In Italia, tale denominazione può essere adoperata unicamente per un prodotto fabbricato conformemente al disciplinare incluso nella domanda di registrazione della denominazione “Focaccia di Recco col formaggio” inviata alla Commissione. In questo contesto, l'attribuzione di un periodo transitorio agli oppositori, importatori del prodotto e stabiliti in Portogallo e nel Regno Unito, sarebbe difficilmente comprensibile. Sia come sia, i marchi depositati, registrati o acquisiti mediante l'utilizzo in buona fede sul territorio dell'Unione prima della data di deposito presso la Commissione della domanda di protezione della denominazione “Focaccia di Recco col formaggio” possono continuare ad essere adoperati e rinnovati nonostante la registrazione».

17 L'articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue:

«La denominazione “Focaccia di Recco col formaggio” (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria e della biscotteria, dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione[, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2014, L 179, pag. 36)]».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

- 18 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 marzo 2015, la Proforec ha presentato un ricorso diretto all'annullamento del regolamento controverso.
- 19 La Commissione ha sollevato, con atto separato, un'eccezione di irricevibilità avverso il ricorso della Proforec. Il Tribunale, statuendo sulla citata eccezione, conformemente all'articolo 130, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, per difetto di interesse ad agire della Proforec.
- 20 In primo luogo, in base ad un'analisi sviluppata nei punti da 21 a 27 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha deciso che, per quanto riguarda l'interesse della Proforec a chiedere l'annullamento del regolamento controverso per la commercializzazione delle focacce che essa produce e vende con i propri marchi, l'eventuale annullamento di tale regolamento non le procurerebbe alcun beneficio, dato che, nonostante l'adozione di tale regolamento, essa può legittimamente continuare a commercializzare con i propri marchi registrati le focacce surgelate che produce, senza che detto regolamento abbia l'effetto di dar luogo a scorte di prodotti che non possono essere commercializzati. Tale parte dell'ordinanza impugnata non è contestata dalla Proforec.
- 21 In secondo luogo, nei punti da 28 a 31 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto l'argomento della Proforec, secondo il quale essa avrebbe un interesse a chiedere l'annullamento del regolamento controverso, in quanto quest'ultimo produrrebbe un effetto sulle vendite delle focacce surgelate che essa produce a terzi distributori che le commercializzano con i propri marchi (in prosieguo: i «clienti distributori»).
- 22 In terzo e ultimo luogo, nei punti da 32 a 35 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha parimenti respinto l'argomento della Proforec secondo il quale il regolamento controverso la espone al rischio di essere perseguita dai suoi clienti distributori, tenuto conto del fatto che tale regolamento non prevede un periodo transitorio, e al rischio di dover sospendere i suoi impegni contrattuali con questi ultimi, il che la esporrebbe a eventuali azioni risarcitorie.
- 23 Ai sensi di tali punti da 29 a 35 dell'ordinanza impugnata, contestati nella presente impugnazione, il Tribunale ha considerato, sostanzialmente, che gli argomenti della ricorrente non dimostravano che gli effetti di un eventuale annullamento del regolamento controverso sarebbero sufficientemente diretti e certi per conferirle un interesse ad agire.

Conclusioni delle parti

- 24 La Proforec chiede che la Corte voglia:
- annullare l'ordinanza impugnata;

- rinviare la causa al Tribunale, affinché si pronunci sul ricorso, fatta salva l'adozione di misure più adeguate, e
 - condannare la Commissione alle spese o, in subordine, in caso di rigetto dell'impugnazione, statuire che ogni parte sopporterà le proprie spese.
- 25 La Commissione chiede che la Corte voglia respingere l'impugnazione e condannare la Proforec alle spese.

Sull'impugnazione

- 26 Ai sensi dell'articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può respingere l'impugnazione in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata.
- 27 Tale disposizione dev'essere applicata nel contesto dell'impugnazione in esame.
- 28 A sostegno della sua impugnazione, la Proforec solleva tre motivi con i quali contesta al Tribunale, sostanzialmente, di essere incorso in un errore di diritto nell'applicazione della nozione di «interesse ad agire», di aver violato l'articolo 263, quarto comma, TFUE, nonché di aver fornito una motivazione carente.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

- 29 La Proforec contesta il rigetto, da parte del Tribunale, del suo argomento riassunto nel punto 28 dell'ordinanza impugnata, secondo il quale essa dispone di un interesse a chiedere l'annullamento del regolamento controverso, in quanto quest'ultimo incide sulla commercializzazione delle focacce surgelate da essa prodotte e che sono vendute dai suoi clienti distributori.
- 30 Secondo la Proforec, a seguito della registrazione della denominazione di origine protetta «Focaccia di Recco col formaggio» sussiste un'incertezza legata alla denominazione con la quale i suoi clienti distributori possono commercializzare le focacce senza violare l'articolo 13 del regolamento n. 1151/2012. Tale incertezza scoraggerebbe questi ultimi dall'acquisto dei suoi prodotti e comporterebbe, per la Proforec, un danno diretto, sufficientemente certo e attuale, che giustificerebbe il suo interesse ad agire nella specie e ciò a maggior ragione in quanto essa realizzerebbe gran parte del suo volume d'affari mediante la vendita dei suoi prodotti a operatori della grande distribuzione.
- 31 La Commissione ritiene che il Tribunale abbia correttamente considerato, nel punto 30 dell'ordinanza impugnata, che l'effetto di un eventuale annullamento del

regolamento controverso nei confronti della Proforec non è sufficientemente diretto e certo per conferire a quest'ultima un interesse ad agire. L'asserito effetto dissuasivo del citato regolamento per i clienti della grande distribuzione sarebbe solamente ipotetico ed eventuale. Nessuno degli argomenti sollevati dalla Proforec potrebbe giustificare una diversa conclusione.

Giudizio della Corte

- 32 Secondo la giurisprudenza costante della Corte, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove quest'ultima abbia un interesse all'annullamento dell'atto impugnato. Un siffatto interesse presuppone che l'annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (sentenze del 27 febbraio 2014, *Stichting Woonlinie e a./Commissione*, C-133/12 P, EU:C:2014:105, punto 54, e del 4 giugno 2015, *Andechser Molkerei Scheitz/Commissione*, C-682/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:356, punto 25).
- 33 Spetta al ricorrente fornire la prova del proprio interesse ad agire, che costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale (sentenza del 4 giugno 2015, *Andechser Molkerei Scheitz/Commissione*, C-682/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:356, punti 26 e 27 nonché la giurisprudenza ivi citata).
- 34 In particolare, affinché un ricorso di annullamento di un atto, presentato da una persona fisica o giuridica, sia ricevibile, occorre che il ricorrente giustifichi in modo pertinente l'interesse che per esso riveste l'annullamento di tale atto (sentenza del 4 giugno 2015, *Andechser Molkerei Scheitz/Commissione*, C-682/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:356, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
- 35 Emerge dalla giurisprudenza della Corte che un siffatto interesse non può discendere da semplici ipotesi il cui verificarsi sarebbe ancora, al momento della presentazione del ricorso, incerto (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, *Planet/Commissione*, C-564/13 P, EU:C:2015:124, punti da 34 a 36).
- 36 Nella specie, emerge dal punto 27 dell'ordinanza impugnata, il quale non è contestato nell'ambito della presente impugnazione, che, nonostante l'adozione del regolamento controverso, la Proforec può legittimamente continuare a commercializzare le focacce surgelate da essa già prodotte, con i propri marchi registrati, prima dell'adozione del citato regolamento.
- 37 È pur vero che dal punto 28 dell'ordinanza impugnata risulta che, dinanzi al Tribunale, la Proforec faceva valere di disporre dell'interesse a chiedere l'annullamento del regolamento controverso, in quanto quest'ultimo inciderebbe sulla commercializzazione delle sue focacce da parte dei suoi clienti distributori. Questi ultimi non sarebbero più autorizzati, a decorrere dall'adozione del regolamento controverso, ad utilizzare la denominazione «Focaccia di Recco» per

prodotti surgelati di tal tipo, come sostanzialmente ammesso dal Tribunale nel punto 31 dell'ordinanza impugnata.

- 38 Tuttavia, come rilevato dal Tribunale nel medesimo punto dell'ordinanza impugnata, l'eventuale annullamento del regolamento controverso arrecherebbe un beneficio, in linea di principio, solo a tali clienti distributori, in quanto consentirebbe loro di continuare la vendita, con la denominazione «Focaccia di Recco» delle focacce prodotte dalla Proforec. Tale annullamento, pertanto, non arrecherebbe direttamente beneficio a quest'ultima, la quale non utilizza tale denominazione nell'ambito della vendita dei propri prodotti. Un siffatto argomento a sostegno dell'annullamento del regolamento controverso non è pertanto idoneo a dimostrare l'esistenza di un interesse ad agire, esistente e attuale, della Proforec a tal fine.
- 39 La situazione potrebbe essere diversa solo qualora, non potendo utilizzare, per la commercializzazione dei prodotti della Proforec, la denominazione «Focaccia di Recco», o un'altra denominazione il cui utilizzo è stato vietato a seguito dell'adozione del regolamento controverso, i suoi clienti distributori non fossero più disposti ad acquistare le focacce surgelate prodotte dalla Proforec
- 40 Tuttavia, come emerge dal punto 17 dell'ordinanza impugnata, dinanzi al Tribunale, la Proforec si è limitata ad affermare, in modo vago, che, a causa dell'adozione del regolamento controverso, essa ha dovuto sospendere gli impegni contrattuali assunti con i suoi clienti distributori, senza fornire elementi atti a dimostrare sufficientemente la realtà di tale presunto danno, come lettere sulla rottura delle relazioni commerciali o contratti di vendita dai quali emerga che la possibilità di commercializzare i prodotti della Proforec con la denominazione «Focaccia di Recco» costituiva, per i clienti distributori, un elemento che aveva determinato la loro decisione di acquistare tali prodotti.
- 41 Alla luce di tali circostanze, occorre respingere il primo motivo d'impugnazione in quanto manifestamente infondato.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

- 42 La Proforec fa valere che il suo ricorso dinanzi al Tribunale era ricevibile, in quanto l'articolo 263, quarto comma, ultimo periodo, TFUE, consente a qualsiasi persona fisica o giuridica di impugnare, mediante un ricorso di annullamento, gli atti regolamentari, come il regolamento controverso, che non comportano alcuna misura d'esecuzione, anche se tale persona non sia individualmente interessata dai citati atti.
- 43 Di conseguenza, secondo la Proforec, la decisione del Tribunale secondo la quale il ricorso era irricevibile in quanto essa non disponeva di un interesse ad agire è errata, poiché quest'ultimo non ha tenuto conto della facoltà, in capo alla Proforec,

di intervenire nell'interesse dei suoi clienti distributori, ai quali essa sarebbe legata da relazioni commerciali molto strette.

- 44 La Commissione ritiene che il secondo motivo non sia fondato. Infatti, il Tribunale si sarebbe limitato a constatare l'assenza di interesse ad agire in capo alla Proforec senza esaminare le altre condizioni di ricevibilità del ricorso proposto da quest'ultima, cosicché non può essergli contestato di aver violato l'articolo 263, quarto comma, ultimo periodo, TFUE.

Giudizio della Corte

- 45 Secondo la giurisprudenza della Corte, l'interesse ad agire e la legittimazione ad agire costituiscono condizioni di ricevibilità distinte che una persona fisica o giuridica deve soddisfare cumulativamente per essere legittimata a proporre un ricorso di annullamento a norma dell'articolo 263, quarto comma, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C-33/14 P, EU:C:2015:609, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

- 46 Nella specie, poiché il Tribunale ha considerato, con l'ordinanza impugnata, che la Proforec non disponeva di alcun interesse ad agire, ai sensi di tale giurisprudenza, e che, di conseguenza, il suo ricorso di annullamento avente ad oggetto il regolamento controverso non era, comunque, ricevibile, esso non ha commesso alcun errore di diritto nell'omettere di esaminare se fossero soddisfatte le condizioni di ricevibilità di un siffatto ricorso previste nell'articolo 263 TFUE, quarto comma, ultimo periodo.

- 47 Pertanto, se, con l'argomento sollevato a sostegno del secondo motivo di impugnazione la Proforec intende contestare al Tribunale la violazione dell'articolo 263, quarto comma, ultimo periodo, TFUE, occorre constatare che un siffatto motivo si basa su una premessa errata, dal momento che nell'ordinanza impugnata il Tribunale non ha fatto alcun riferimento a tale disposizione.

- 48 Peraltro, l'argomento della Proforec, relativo al presunto diritto di intervenire nell'interesse dei suoi clienti distributori costituisce una mera ripetizione dell'argomento sollevato nell'ambito del primo motivo, che deve essere respinto alla luce della motivazione esposta nei punti da 38 a 32 della presente ordinanza.

- 49 Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

- 50 La Proforec contesta i punti da 32 a 35 dell'ordinanza impugnata per carenza di motivazione. A tale proposito, essa ritiene che il Tribunale non abbia tenuto conto del fatto che il regolamento controverso non ha previsto alcun periodo transitorio

per consentire lo smaltimento delle scorte e degli imballaggi. Come essa avrebbe dimostrato dinanzi al Tribunale, la Commissione si sarebbe basata su un'inesatta constatazione dei fatti per giungere alla conclusione che non era necessario prevedere un siffatto periodo transitorio. Infatti, contrariamente a quanto indicato nel considerando 10 del regolamento controverso, non vi sarebbe stata alcuna tutela provvisoria in quanto quella accordata a livello nazionale sarebbe venuta meno, circostanza che sarebbe stata riconosciuta dall'amministrazione italiana. Orbene, a causa di tale assenza di periodo transitorio, la Proforec avrebbe subito un danno presente, esistente ed effettivo, derivante da tale omissione della Commissione.

51 Come fatto valere dalla Proforec in primo grado, tale danno risulterebbe, da un lato, dalla circostanza che essa avrebbe fatto realizzare, a proprie spese, migliaia di imballaggi per i suoi clienti distributori, il cui smistamento non era più stato possibile in assenza di un periodo transitorio. Dall'altro lato, il fatto che il regolamento controverso non abbia previsto alcun periodo transitorio e l'impossibilità di utilizzare gli imballaggi già confezionati avrebbero impedito alla Proforec di far fronte a tutti i suoi impegni contrattuali nei confronti dei suoi clienti distributori, il che l'esponebbe ad eventuali procedimenti giudiziari avviati da questi ultimi.

52 La Commissione rileva che la Proforec non ha chiarito le ragioni per le quali realizza essa stessa gli imballaggi per i suoi clienti distributori né per quale motivo questi ultimi rifiuterebbero di accettare tali imballaggi. Relativamente al rischio, invocato dalla Proforec, di essere citata in giudizio dai suoi clienti distributori, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia correttamente deciso che non poteva considerarsi un rischio esistente ed effettivo.

Giudizio della Corte

53 Si deve rilevare che, a sostegno del terzo motivo, la Proforec non solleva alcun errore di diritto, né invoca uno snaturamento dei fatti o dei suoi mezzi di prova da parte del Tribunale, ma si limita ad affermare che l'ordinanza impugnata è viziata da carenza di motivazione.

54 Orbene, per quanto riguarda, da un lato, l'argomento sollevato dalla Proforec in primo grado, secondo il quale essa disponeva di un interesse ad agire per la circostanza che, in assenza di periodo transitorio, non sarebbe stata in grado di smistare le scorte di imballaggi di cui asseritamente disponeva, occorre rilevare che, al punto 31 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha indicato che «l'eventuale annullamento del regolamento [controverso], in quanto consentirebbe l'uso (...) degli imballaggi recanti tale denominazione, produrrebbe conseguenze dirette unicamente nei confronti dei distributori». Benché succinta, una siffatta indicazione costituisce un elemento di motivazione che consente all'interessato di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto il suo argomento e alla Corte di disporre di un elemento sufficiente, se del caso, a consentirle di esercitare il suo sindacato, almeno qualora fosse stato dedotto lo snaturamento dei fatti nel caso di

specie. Atteso che non è stato dedotto un siffatto snaturamento e che, comunque, la decisione del Tribunale su tale punto è sufficientemente motivata, la censura attinente ad una carenza di motivazione dev'essere respinta.

55 Relativamente, dall'altro lato, al rischio, parimenti invocato dalla Proforec in primo grado, di essere perseguita in giustizia dai suoi clienti distributori, si deve rilevare che, al punto 34 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha affermato quanto segue:

«Nella specie, occorre rilevare anzitutto che la ricorrente, pur evocando la sospensione dei suoi obblighi contrattuali, menziona “possibili” azioni risarcitorie da parte delle sue controparti contrattuali. Inoltre, essa non fornisce alcun elemento che attesti che tali azioni giudiziarie siano in corso o che il rischio dedotto sia dimostrato o che sia esistente ed effettivo alla data di presentazione del ricorso. Pertanto, tale argomento deve essere respinto».

56 Orbene, l'argomento sollevato dalla Proforec a sostegno del suo terzo motivo non rimette affatto in discussione tali considerazioni del Tribunale, le quali erano sufficienti per considerare motivata l'ordinanza impugnata.

57 Si deve pertanto concludere che occorre respingere il terzo motivo in quanto manifestamente infondato, nonché, di conseguenza, l'impugnazione in toto.

Sulle spese

58 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Proforec, quest'ultima, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:

- 1) L'impugnazione è respinta.**
- 2) La Proforec Srl è condannata alle spese.**

Lussemburgo, 6 aprile 2017

Il cancelliere

Il presidente
dell'Ottava Sezione

A. Calot Escobar

M. Vilaras